

DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIVIETO
DI ALIENAZIONE E DI ESPORTAZIONE
DELLE OPERE D'ARTE PER LA DURATA
DELLA GUERRA



BIBLIOTECA D'ARTE
STELLO SFORZESCO



D



2810

TRICE CARLO COLOMBO

ERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

OMA MCMXLII-XX

Civica Biblioteca d'Arte / Castello Sforzesco

B^dA



OP-D
2810


DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIVIETO
DI ALIENAZIONE E DI ESPORTAZIONE
DELLE OPERE D'ARTE PER LA DURATA
DELLA GUERRA



CASA EDITRICE CARLO COLOMBO
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI
ROMA MCMXLII-XX

INDICE

LEGGE 6 LUGLIO 1940-XVIII, N. 1041, SULLA PROTEZIONE DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO, STORICO, BIBLIOGRAFICO E CULTU- RALE DELLA NAZIONE IN CASO DI GUERRA	Pag.	5
REGIO DECRETO 2 GENNAIO 1941-XIX, N. 256, CONCERNENTE LA TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO, STORICO, BIBLIO- GRAFICO E CULTURALE DELLA NAZIONE IN CASO DI GUERRA. »		8
REGIO DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1941-XIX, N. 882, CONCER- NENTE IL DIVIETO DELL'ALIENAZIONE E DELL'ESPORTAZIONE DEL PLATINO, ORO, ARGENTO, PERLE E PIETRE PREZIOSE. . . »		10
CIRCOLARE N. 170, DEL 6 NOVEMBRE 1941-XX, DEL MINISTRO DEL- L'EDUCAZIONE NAZIONALE, SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI GUERRA »		14



LEGGE 6 LUGLIO 1940-XVIII, N. 1041, SULLA PROTEZIONE DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO, STORICO, BIBLIOGRAFICO E CULTURALE DELLA NAZIONE IN CASO DI GUERRA

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1940-XVIII, n. 185)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

In caso di necessità constatata con decreto Reale e quando sia stata disposta l'applicazione della legge di guerra approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, il Ministro per l'educazione nazionale può adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per la conservazione delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti.

La stessa facoltà spetta al Ministro per l'educazione nazionale relativamente alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della citata legge.

ART. 2.

Nei casi indicati nel primo comma del precedente articolo, le facoltà di cui all'articolo stesso spettano al Ministro per l'interno per la conservazione degli atti e delle scritture esistenti:

a) negli archivi appartenenti allo Stato o ad altro Ente o Istituto pubblico di cui alla lettera b) nn. 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

b) negli archivi privati che abbiano formato oggetto di notificazione di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge.

ART. 3.

Per le spese relative ai provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 16 e 17 della legge 1º giugno 1939-XVII, n. 1089, e quelle contenute nell'articolo 20, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006.

Le eventuali spese a carico dello Stato non possono eccedere i limiti del fondo che sia stato all'uopo stanziato negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

ART. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche alle raccolte di cose d'interesse bibliografico, scientifico e in genere culturale, diverse da quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo 1, appartenenti allo Stato o ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti o anche di proprietà privata che siano soggette a pubblico uso o godimento.

ART. 5.

Quando si tratti di cose appartenenti ad Enti ecclesiastici i Ministeri per l'interno e per l'educazione nazionale, nell'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti articoli, procederanno, per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

ART. 6.

Nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo 1, i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale, con proprio provvedimento, possono requisire in uso immobili che ritengano idonei per raccogliervi e conservarvi le cose indicate negli articoli 1, 2 e 4, nonchè i mezzi di trasporto all'uopo occorrenti, osservate in ogni caso le norme generali per la disciplina delle requisizioni.

I lavori occorrenti agli immobili requisiti sono eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme di cui al Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

ART. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze, su proposta del Ministro per l'interno o di quello per l'educazione nazionale e del Ministro per i lavori pubblici, saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940 - Anno XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — GRANDI —
DI REVEL — SERENA.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 2 GENNAIO 1941-XIX, N. 256, CONCERNENTE LA TUTELA DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO, STORICO, BIBLIOGRAFICO E CULTURALE DELLA NAZIONE IN CASO DI GUERRA

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1941-XIX, n. 100)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerato che con decreto Reale 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, è stata disposta l'applicazione, in tutto il territorio dello Stato, della legge di guerra approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Ritenuto che, in dipendenza dello stato di guerra, è sorta la necessità di adottare provvedimenti ai sensi della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1041, sulla protezione di cose di interesse artistico, storico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Il Ministro per l'interno ed il Ministro per l'educazione nazionale sono autorizzati ad adottare, in base alla rispettiva competenza e con le norme e modalità indicate nella legge 6 lu-

glio 1940-XVIII, n. 1041, tutti i provvedimenti, preveduti da questa legge, per la conservazione delle cose d'interesse artistico, storico, bibliografico e in genere culturale.

ART. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1041.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1941 — Anno XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL
— BOTTAI — GORLA.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

**REGIO DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1941-XIX,
N. 882, CONCERNENTE IL DIVIETO DELL'ALIE-
NAZIONE E DELL'ESPORTAZIONE DEL PLATINO,
ORO, ARGENTO, PERLE E PIETRE PREZIOSE**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1941-XIX, n. 208)

**VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA**

Visto l'articolo 18, comma 1º, della legge 19 gennaio 1939-
XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per
causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto
con quelli per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana,
per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e per le
valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Sono vietati la compravendita ed in generale qualsiasi atto
di alienazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle
pietre preziose, nonchè degli oggetti lavorati contenenti anche in
parte dette materie. È vietata altresì la esportazione delle cose
predette, senza autorizzazione del Ministro per gli scambi e per
le valute.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 6, comma primo, del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 689.

ART. 2.

Chiunque viola i divieti di cui al comma primo dell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a lire cinquantamila.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio, dell'industria o della professione, la reclusione è da tre a quindici anni e la multa da lire diecimila a lire centomila.

In tutti i casi è ordinata la confisca, a termini dell'articolo 240 del Codice Penale. Essa è obbligatoria anche nelle ipotesi prevedute nel comma primo dello stesso articolo.

La cognizione del delitto preveduto in questo articolo è di competenza del tribunale anche nell'ipotesi di cui al comma secondo.

ART. 3.

Coloro che detengono le cose indicate nell'articolo 1 per l'esercizio della loro attività commerciale, industriale o professionale devono farne inventario e presentarlo in duplice esemplare, entro il termine di giorni cinque dall'entrata in vigore del presente decreto, all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale può fare assistere alla compilazione dell'inventario un proprio incaricato.

Il questore può prorogare il termine per la presentazione dell'inventario ed anche ordinare, al fine di garantire l'osservanza del divieto stabilito nell'articolo 1, la chiusura temporanea dei locali adibiti al commercio delle cose indicate nello stesso articolo.

ART. 4.

Chiunque omette di presentare l'inventario entro il termine prescritto o prorogato è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire mille a lire trentamila.

Chiunque presenta l'inventario in tutto o in parte non conforme al vero è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da lire cinquemila a lire cinquantamila.

Se il fatto di cui al comma secondo è commesso per colpa, la pena è della multa da lire cinquecento a lire ventimila.

ART. 5.

Con decreto Reale, da emanarsi a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per gli scambi e per le valute, saranno stabilite le norme integrative del presente decreto.

Con lo stesso provvedimento potranno essere determinate eccezioni ai divieti di cui all'articolo 1 e le relative condizioni e modalità di attuazione.

ART. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel Regno il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso si applica anche:

a) ai territori annessi al Regno in forza dei Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452, ed entra in vigore, per la provincia di Lubiana, nel giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* per la detta provincia; per le provincie di Zara, Spalato e Cattaro, nel giorno stesso della sua pubblicazione nel *Giornale Ufficiale* del Governo della Dalmazia; per i territori aggregati alla provincia del Carnaro, nel giorno che sarà indicato nel provvedimento da emanarsi dal Prefetto di Fiume per la pubblicazione del presente decreto;

b) alle Isole italiane dell'Egeo ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Giornale Ufficiale* delle Isole predette;

c) alla Libia, compreso il territorio del Sahara Libico, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Governo della Libia.

ART. 7.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per le corporazioni a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1941 — Anno XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI
— GRANDI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

CIRCOLARE N. 170, DEL MINISTRO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI GUERRA

L'articolo 1 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 1041, riconosce al Ministero per l'educazione nazionale la facoltà di adottare, in caso di necessità constatata con decreto Reale e quando sia disposta l'applicazione della legge di guerra, tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per la conservazione delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, anche di proprietà privata se notificate.

La necessità richiesta dalla legge del 6 luglio 1940-XVIII venne constatata con Regio decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 256, mentre l'applicazione della legge di guerra fu disposta, in tutto il territorio dello Stato, con decreto Reale 10 giugno 1940-XVIII, n. 566.

Allo scopo di impedire pericolose speculazioni in un momento in cui tutte le energie ed i valori della Nazione sono tesi al raggiungimento della Vittoria, intendo avvalermi delle dette facoltà e pertanto, in analogia a quanto è stato sancito con recente provvedimento per il platino, l'oro, l'argento, le perle, le pietre preziose e gli altri oggetti contenenti anche in parte dette materie (Regio decreto-legge 3 settembre 1941-XIX, n. 882), dispongo:

1°) per la durata della guerra, non sarà consentita alcuna alienazione di cose di antichità e d'arte, tutelate dalla legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, di proprietà dello Stato o altro Ente o Istituto pubblico;

2°) per la durata della guerra, non sarà consentita l'esportazione dal Regno di cose di antichità e d'arte, tutelate dalla legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089.

Prego le Eccellenze i Prefetti di portare la presente Circolare a conoscenza degli Enti ed Istituti pubblici di ogni genere, com-

presi quelli di natura ecclesiastica, che si trovano nelle rispettive giurisdizioni.

Attendo assicurazione di adempimento.

Roma, 6 novembre 1941-XX.

Il Ministro

BOTTAI.

La legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, di tutela delle cose di interesse artistico o storico, stabilisce all'articolo 23, per ciò che riguarda le cose appartenenti allo Stato o ad altro Ente o Istituto pubblico, che esse sono inalienabili, e al successivo articolo 24 che l'alienazione delle cose stesse può essere, in via eccezionale, autorizzata dal Ministero dell'Educazione Nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'Educazione delle Scienze e delle Arti, purchè non ne derivi danno alla loro conservazione o non ne sia menomato il pubblico godimento.

Con Circolare n. 170 in data 6 novembre 1941-XX, diramata ai Prefetti e ai Sopsintendenti all'arte del Regno; il Ministro dell'Educazione Nazionale ha disposto che le suddette cose, per la durata della guerra, in nessun caso possono essere alienate.

La Circolare nulla ha innovato per quanto riguarda l'alienazione delle cose di proprietà privata.

Quanto all'esportazione dal Regno, la citata legge di tutela 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, stabilisce all'articolo 35 che è vietata l'esportazione delle cose che presentino tale interesse artistico, storico, archeologico o etnografico che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale. Possono essere invece esportate quelle cose che non abbiano questo eccezionale interesse, ma che abbiano un semplice interesse od anche un interesse particolarmente importante.

Anche in tempi normali le cose appartenenti agli Enti non possono di regola essere esportate, dato che in linea di principio sono inalienabili; quindi la detta possibilità di esportazione è limitata alle cose di proprietà privata.


La citata Circolare del 6 novembre 1941-XX ha confermato il divieto assoluto di esportazione delle cose appartenenti agli Enti ed ha esteso il divieto, per la durata della guerra, alle cose di proprietà privata notificate di interesse particolarmente importante.

Le disposizioni di cui alla Circolare 6 novembre 1941-XX si basano sul combinato disposto dell'articolo 1 della legge di guerra 6 luglio 1940-XVIII, n. 1041, del Regio decreto 2 gennaio 1941-XIX, n. 256, e del decreto Reale 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, i quali provvedimenti riconoscono al Ministero dell'Educazione Nazionale la facoltà di adottare, in caso di necessità, constatate con decreto Reale e quando sia disposta l'applicazione della legge di guerra, tutti gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle cose tutelate dalla legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089.

L'aver sancito, per la durata della guerra, tassativi divieti per l'alienazione ed esportazione dei preziosi (platino, oro, argento, perle, pietre preziose e oggetti contenenti anche in parte dette materie) portava di conseguenza che analoghi provvedimenti fossero adottati per gli oggetti d'arte, che — anche quando non siano costituiti delle dette materie — hanno un valore economico altissimo universalmente riconosciuto e di maggiore stabilità commerciale.

Vi sono però altre ragioni di portata ancora più elevata, che attengono alla storia e alla cultura della Nazione; valori questi che vanno salvaguardati, rappresentando il patrimonio ideale che, in una guerra come questa di indipendenza e di primato, occorre strenuamente difendere e potenziare.

Sottrarre quindi questo patrimonio alla speculazione commerciale, che potrebbe essere acuita dalla situazione di guerra (ragione questa che ha indotto il Governo a provvidenze eccezionali anche nel campo del trasferimento dei beni immobili), era un dovere imprescindibile e urgente. Ciò soprattutto nei confronti del patrimonio artistico e storico degli Enti pubblici (specie di quelli ecclesiastici) che costituisce parte indivisibile della storia, del decoro e della fama delle nostre regioni e che, per la grandissima parte, è sottoposto al pubblico godimento.



□ □

PREZZO NETTO LIRI

	B
	C

Progr. 9058